



CIRCOLARE INFORMATIVA **10**/ 2011- 2012

PRONUNCIAMENTO – RULING N. 03 – 2011 (23.11.2011)

Regola 11 – FUORI GIOCO E IN-GIOCO NEL GIOCO APERTO

FORNITO DAI MEMBRI DESIGNATI DEL COMITATO DELLE REGOLE DELL' IRB

L' ARU ha chiesto un'interpretazione in merito alla regola 11.4(f).

La regola stabilisce:

“.....La Regola dei 10 metri si applica se il pallone è toccato o è giocato da un avversario ma non contratto.”

La richiesta di chiarimento nasce dalla considerazione che questa sezione della Regola non sembra essere stata mai applicata in nessuna competizione professionistica od internazionale da quando è stata introdotta nel 2009. È pratica corrente che se il pallone è calciato o toccato in volo da un avversario, ogni compagno di squadra del calciatore che è davanti a lui viene considerato in gioco.

L' ARU chiede un chiarimento su come la Regola deve essere applicata.

L' ARU ha vari dubbi:

- 1) Questa Regola fa riferimento a “toccato o giocato”. Nelle Definizioni del Gioco, “toccato” o “giocato” significano esattamente la stessa cosa.
- 2) La definizione di “contrato” nella Regola 12 indica chiaramente che il pallone NON DEVE andare in avanti rispetto al giocatore che contra al fine di essere considerato un contratto (affermando che contrare “ non è un in avanti anche se il pallone *può* andare in avanti”). Chiediamo come la Regola 11.4(f) può distinguere tra pallone toccato in volo dopo essere stato calciato e pallone contratto se non c'è differenza tra le due.
- 3) Anche supponendo, come è stato sostenuto, che in un contratto il pallone deve necessariamente dirigersi in avanti (non specificato dalla Regola) questa Regola appare di difficile applicazione. Se il pallone rimbalza sul giocatore che contra e si dirige, per esempio, sia lungo una direzione perpendicolare rispetto al giocatore che contra, o si solleva in aria ed atterra appena due metri dietro il giocatore che contra, la regola dei 10 metri si suppone che sarebbe applicabile ai giocatori in

fuori gioco (potenzialmente tutta la squadra) che si devono ritirare a 10 metri dal punto nel quale il pallone atterra o dietro al calciatore. Questo sembra impossibile da far rispettare e molto in disaccordo con la prassi attuale.

Un buon esempio di non applicazione di questa Regola si è verificato durante l'incontro di RWC Nuova Zelanda v Tonga, al minuto 12.45 del primo tempo. Il pallone calciato dal 9 Nero, toccato in volo dall'11 Rosso, quindi giocato dal 5 Rosso. A questo punto il 2 Nero, che è all'interno dei 10 metri rispetto al punto dove il pallone è stato giocato dal 5 Rosso, cerca di gettarsi sul pallone. In considerazione del fatto che un giocatore all'interno dei 10 metri non può essere rimesso in gioco da una azione di un avversario, come previsto dalla Regola 11.5(b), secondo la Regola corrente questo dovrebbe essere punito con un calcio di punizione a favore del giocatore Rosso.

Può l'iRB chiarire in quale scenario questa Regola deve essere applicata?

Se si concorda sul fatto che questa parte della Regola è impraticabile, suggeriamo semplicemente di rimuoverla, in quanto la restante parte della Regola 11.4(f) disciplina la situazione che i compagni del calciatore che sono davanti a lui non sono in fuori gioco in occasione di un contratto.

I Membri Designati si sono pronunciati nel modo seguente, in risposta al quesito sollevato:

PRONUNCIAMENTO

1. L'atto di contrare consiste nel gesto di un avversario del calciatore, non in possesso del pallone, che si avvicina allo stesso, ad una distanza ravvicinata, e compie un tentativo di bloccare il calcio. In queste circostanze i giocatori che sono all'interno dei 10 metri, rispetto al punto del calcio, non sono passibili di sanzione indipendentemente da dove il pallone cada.
2. Se il pallone non è contratto ma è giocato o toccato da un avversario ed un giocatore della squadra del calciatore si trova dentro l'area dei 10 metri davanti al punto del calcio, quel giocatore è passibile di sanzione in ottemperanza con la Regola 11.4(f).

La cancellazione della Regola 11.4(f) richiederebbe un emendamento alla Regola.

01 dicembre 2011

C.N.Ar.
Gruppo Tecnico Arbitrale
Alto Livello & RDO
Giulio De Santis